

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 13 marzo 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dirigente della Divisione VI della Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di Lavoro Dott. Giuseppe Sapiro e delle dott.sse Maria Cristina Gregori e Giuseppina Ferragamo si è tenuta una riunione per l'esame della situazione aziendale della Società EMMEZETA MODA SRL Hanno partecipato:


- EMMEZETA MODA SRL rappresentata dal procuratore speciale Dott. Fausto Caravello assistito dall'Avv. Ruggero Ponzone e dal Dott. Gianluigi Pasqualetto.
- FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS rispettivamente in persona dei sig.ri Vanessa Cacerini, Vincenzo dell'Orefice, Antonio Vargiu unitamente alle RSU/RSA dei siti interessati

**PREMESSO CHE:**

- a) Emmezeta Moda Srl, con sede legale a Milano, è un'impresa che svolge sul territorio italiano, in 11 unità commerciali, attività diretta di commercio al dettaglio di molteplici prodotti e articoli di abbigliamento e presso gli uffici Commerciali molteplici attività di carattere gestionale e commerciale.
- b) L'organico complessivo al 1° febbraio 2018 è di n. 178 lavoratori, così distribuiti sulle predette unità produttive:

Unità produttiva	Nr dipendenti
Negozio di Tortona – AL	6
Negozio di Fasano – BR	18
Negozio di Castel Mella – BS	10
Negozio di San Sperate – CA	23
Negozio di Riposto – CT	21
Negozio di Aprilia - LT	11
Negozio di Campogalliano - MO	9
Negozio di Veggiano – PD	7
Negozio di Melilli – SR	11
Negozio di Bagnaria Arsa – UD	21
Negozio di Vergiate – VA	31
Uffici Commerciali (VA)	10

- c) La Società ha trasmesso a questa Divisione, un'istanza di esame congiunto per l'analisi della situazione aziendale e le Parti sono state convocate per la data odierna.
- d) Nel corso della presente riunione i referenti aziendali hanno dichiarato che l'orario normale (full time) di lavoro è pari a n. 38 ore settimanali ripartite su 6 giorni lavorativi da lunedì a



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

domenica; con riguardo ai rapporti di lavoro part-time EMMEZETA MODA SRL dichiara - e le RSA e le OO.SS confermano - il carattere strutturale (e non stagionale) degli stessi nella preesistente organizzazione del lavoro.

e) In particolare, i dipendenti attualmente e complessivamente occupati presso il Punto Vendita/Unità Produttiva risultano così inquadrati:

- Tortona (AL) sono n. 6 di cui n. 3 a tempo pieno e n. 3 a tempo parziale con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 20 ore effettive lavorate, n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate, n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 28 ore effettive lavorate;
- Fasano (BR) sono n. 18 di cui n. 6 a tempo pieno e n. 12 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 17 ore effettive lavorate, n. 8 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n.2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate
- Castel Mella (BS) sono n. 10 di cui n. 5 a tempo pieno e n. 5 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 12 ore effettive lavorate, n. 4 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate;
- San Sperate (CA) sono n. 23 di cui n. 12 a tempo pieno e n. 11 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 7 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n. 4 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate;
- Riposto (CT) sono n. 21 di cui n. 5 a tempo pieno e n. 16 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 13 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 20 ore effettive lavorate, n.2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 28,50 ore effettive lavorate;
- Aprilia (LT) sono n. 11 di cui n. 7 a tempo pieno e n. 4 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate, n. 2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 28,50 ore effettive lavorate;
- Campogalliano (MO) sono n. 9 di cui n. 5 a tempo pieno e n. 4 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 3 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate, n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 28 ore effettive lavorate;
- Veggiano (PD) sono n. 7 di cui n. 3 a tempo pieno e n. 4 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate, n. 2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 28,5 ore effettive lavorate;
- Melilli (SR) sono n. 11 di cui n. 3 a tempo pieno e n. 8 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 8 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate;
- Bagnaria Arsa (UD) sono n. 21 di cui n. 6 a tempo pieno e n. 15 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 17 ore effettive

lavorate, n. 9 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate, n. 5 osservano orario di lavoro settimanale di n. 28,50 ore effettive lavorate;

- Vergiate (VA) sono n. 31 di cui n. 19 a tempo pieno e n. 12 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 17 ore effettive lavorate, n. 8 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n. 3 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate;
- Uffici Commerciali Vergiate (VA) sono n. 10 di cui n. 8 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate, n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 28,50 ore effettive lavorate;

f) Nel recente passato EMMEZETA MODA SRL, al fine di tentare di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario, ha adottato soluzioni incisive con lo scopo di una generale riorganizzazione e snellimento tentando in tal modo di riconquistare l'indispensabile competitività sul mercato. I risultati economici dei punti vendita non hanno condotto agli obiettivi programmati anche in virtù dell'accesa concorrenza in particolare a livello locale.


In tale contesto la Società ha, tra l'altro, proceduto ad un sostanziale ridimensionamento della rete vendita e della stessa sede amministrativa. Nonostante le iniziative intraprese, presso Punti Vendita di Sassari, San Sperate (CA), Riposto (Ct) e Melilli (Sr) EMMEZETA MODA SRL continua a registrare risultati economici e finanziari decisamente negativi riportando anche nell'ultimo periodo da ottobre 2017 a gennaio 2018 cali di fatturato.

Per far fronte alla predetta situazione EMMEZETA MODA SRL stante la natura non contingente delle criticità riscontrate, ha ritenuto necessario intervenire sull'organizzazione del lavoro dei predetti Punti Vendita anticipando in data 9 gennaio 2018 la propria intenzione di eliminare posizioni in esubero non indispensabili e comunque non più giustificate dall'andamento aziendale) In particolare, sono state quantificate n. 30 posizioni in esubero full time equivalent, così ripartite sulle diverse unità produttive: n. 1 esubero sul Punto Vendita di Tortona (Al), n. 3 esuberi sul Punto Vendita di Fasano (Br), n. 3 esuberi sul Punto Vendita di Riposto (Ct), n. 2 esuberi sul Punto Vendita di Melilli (Sr), n. 2 esuberi sul Punto Vendita di Castel Mella (Bs), n. 4 esuberi sul Punto Vendita di San Sperate (Ca), n. 2 esuberi sul Punto Vendita di Aprilia (Lt), n. 2 esuberi sul Punto Vendita di Campogalliano (Mo), n. 2 esuberi sul Punto Vendita di Veggiano (Pd), n. 3 esuberi sul Punto Vendita di Bagnaria Arsa (Ud), n. 5 esuberi sul Punto Vendita di Vergiate (Va), n. 1 esubero sugli uffici commerciali di Vergiate (Va).

g) All'esito degli incontri le OO.SS, al fine di evitare riduzioni di personale, mantenendo l'operatività aziendale e salvaguardando i livelli di occupazione e nella prospettiva di un nuovo riposizionamento sul mercato dell'azienda, hanno proposto ai vertici aziendali l'utilizzo del contratto di solidarietà con conseguente riduzione al minimo dell'impatto sociale.

h) La Società EMMEZETA MODA SRL ha dichiarato la propria disponibilità a procedere all'utilizzo del contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016, quale accompagnamento a misure volte al miglioramento della produttività ed alla razionalizzazione della struttura organizzativa con conseguente efficientamento della stessa.

i) Le Parti pertanto, al fine di evitare la dichiarazione di esubero del personale ritengono che lo strumento del CDS, rappresenti una modalità di gestione dei processi aziendali e di salvaguardia dell'occupazione, che si realizza attraverso un più razionale impegno delle risorse lavorative.



**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti, concordano sull'utilizzo del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016
3. Ambito di applicazione: il presente accordo dispone una riduzione dell'orario di lavoro parametrata su base settimanale. Il contratto di solidarietà di tipo difensivo interesserà n. 156 unità lavorative occupate presso le sedi di Tortona, Fasano, Castel Mella, San Sperate (CA), Riposto (CT), Aprilia (LT), Campogalliano (MC), Veggiano (PD), Melilli (SR), Bagnara Arsa (UD), Vergiate, (VA), Uffici Commerciali di Vergiate (VA), secondo le parametrizzazioni specificate nell'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti in solidarietà, con riduzione di orario di lavoro allegato al presente verbale.
4. Riduzione dell'orario di lavoro:  
Nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.21, comma 5 del D.lgs n.148/2015, le Parti concordano che la riduzione media dell'orario settimanale dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà sarà di n. 8 ore su 38 h effettive lavorate a full time, da riproporzionarsi anche per i lavoratori a part-time. In relazione alla suddetta riduzione dell'orario di lavoro, tutti gli elementi retributivi, comunque denominati, sia diretti che indiretti o differiti, saranno riproporzionati all'effettiva prestazione.

- a) I profili professionali dei Responsabili quali, il Responsabile di Negozio, il Vice Responsabile di Negozio e i Product Manager non potendo essere sostituiti in quanto in possesso di specifica professionalità, competenza e/o livello di inquadramento diversi e quindi non fungibili non saranno interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente contratto;
- b) I Responsabili Reparto DIB (donna – intimo – bambino) e Reparto USS (uomo – scarpe – sport) non potendo essere sostituiti in quanto infungibili dagli Assistenti Commerciali, dagli Addetti Deposito, dagli Addetti Operazioni Ausiliarie alla Vendita in quanto in possesso di specifica professionalità, competenza e/o livello di inquadramento diversi – saranno interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente contratto fino a una percentuale massima del 10,5 %.
- c) Il resto del personale residuo fungibile ovvero l' Assistente Commercialie, l' Addetto al Deposito, l' Addetto Operazioni Ausiliarie alla Vendita verrà interessato da una riduzione orario di lavoro come da elenco nominativo allegato.

**Lavoratori full time**

- o Riduzione di n. 8 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 30 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 54 lavoratori full-time;
- o Riduzione di n. 4 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 34 effettive lavorate e riduzione pari al 10,5% per n. 8 lavoratori full-time;

**Lavoratori part time**

- o Riduzione di n. 4 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 13 effettive lavorate e riduzione pari al 23% per n. 4 lavoratori part-time a 17 ore settimanali;



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

- o Riduzione di n. 4 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 15 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 45 lavoratori part-time a 19 ore settimanali;
  - o Riduzione di n. 4 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 16 effettive lavorate e riduzione pari al 20% per n. 2 lavoratori part-time a 20 ore settimanali;
  - o Riduzione di n. 5 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 17,75 ore effettive lavorate e riduzione pari al 22% per n. 30 lavoratori part-time a 22,75 ore settimanali lavorate;
  - o Riduzione di n. 6 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 22,50 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 12 lavoratori part-time a 28,50 ore settimanali lavorate;
  - o Riduzione di n. 6 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 22,00 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 1 lavoratore part-time a 28,00 ore settimanali lavorate.
- Le riduzioni di cui al punto 4 sono da intendersi quali limiti individuali oltre i quali non potrà sussistere ulteriore decremento della prestazione lavorativa settimanale, salvo diverse nuove intese raggiunte dalle Parti.
- 5) Nell'ambito del numero complessivo dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà come da elenco nominativo allegato, il personale interessato da eventi sospensivi quali malattia, infortunio, maternità o altra tipologia di assenza potrà essere inserito nel regime di integrazione salariale a far data da ciascun rientro in servizio.
- 6) Decorrenza e durata: il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 26 marzo 2018 fino al 31 marzo 2019.
- 7) Deroghe all'orario concordato Ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D. Lgs. 148/2015, è prevista la possibilità di deroga in diminuzione della riduzione dell'orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro. In tal caso, l'azienda, previa informazione alle RSU/RSA firmatarie della presente intesa, e in loro assenza alle OO.SS, potrà modificare l'orario ridotto qui concordato, nei limiti del normale orario contrattuale. In tale ipotesi, l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore interessato, con un preavviso di giorni n. 2, l'incremento dell'orario di lavoro specificandone le modalità (orario giornaliero di inizio e fine attività) nonché la durata. Di fronte ad incrementi di lavoro superiori all'80% della riduzione Azienda e OO.SS si incontreranno per rimodulare la percentuale di lavoro procapite. A fronte della suddetta temporanea esigenza di maggior lavoro, nella rimodulazione dell'orario di lavoro, l'azienda terrà conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali e della fungibilità dei profili professionali. L'azienda inoltre dovrà darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio del Ministero del Lavoro e all'INPS.
- 8) La Società anticiperà il trattamento economico di solidarietà ai lavoratori interessati dal contratto stesso, alla normale scadenza di pagamento della retribuzione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE VI

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

pec: dgrapportilavoro.div6@pac.lavoro.gov.it

e-mail: dgrapportilavoro.div6@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

9) Le Parti concordano di organizzare incontri con cadenza bimestrale che si attiveranno di norma entro 10 giorni dalla richiesta di una delle Parti stesse per verificare l'andamento e l'utilizzo del Contratto di solidarietà.

10) L'Elenco nominativo dei lavoratori coinvolti in solidarietà con la riduzione dell'orario di lavoro allegato formano parte integrante del presente contratto.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione del Contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016

**Per quanto non espressamente previsto ed in quanto non incompatibile con il presente verbale e con la vigente normativa, si rimanda all'intesa sottoscritta a latere dalle Parti.**

Questo Ufficio esperita l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed incentivi all'occupazione - per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato, sottoscritto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

EMMEZETA MODA SRL

OO.SS  
Handwritten signatures of OO.SS representatives

RSU